



COMUNE DI MONTEMARANO

Provincia di Avellino

Indirizzo: Piazza del Popolo, 1- 83040 Montemarano (AV)
telefono: 0827/63012 – fax: 0827/63252
P.I. 00286500640 C.F. 80010870642

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 30-06-2014

,lì 02-07-2014

Registro Generale n.

ORDINANZA DEL SETTORE ORDINANZA SINDACALE

N. 4 DEL 30-06-2014

Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Ordinanza abbruciamento

L'anno duemilaquattordici addì trenta del mese di giugno, il Responsabile del servizio
PALMIERI BENIAMINO

ORDINA

IL SINDACO

Premesso che :

Ai sensi dell'Art. 178 del D.lgs 152/2006 “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga“;

L' articolo 179 del medesimo dispositivo prevede che “La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento”;

L'art 184 del D.lgs 152/2006 classifica tra rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

La direttiva europea n. 2008/98/CE stabilisce che “la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente”. Detta normativa è stata recepita dal Decreto Legislativo n. 205 del 3 dicembre 2010 il cui art. 13, che ha modificato l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006;

Il nuovo articolo 185 del D.lgs 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;

Secondo la disposizione dell'art 185, quindi, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configurava quale illecito smaltimento di rifiuti, sanzionabile penalmente ai sensi degli artt. 256 e 256 bis del D.Lgs 152/2006;

Contro le previsioni penalizzanti, come su illustrate, si sono avute doglianze degli operatori del settore, che si sentivano oltremodo danneggiati da questa norma che se da una parte vietava determinate pratiche agricole, dall'altro non individuava strumenti idonei per risolvere in alcune circostanze lo smaltimento dei residui vegetali, ovviando anche al problema del conseguente possibile aumento dei costi di produzione per le aziende interessate;

Il legislatore, recependo le sollecitazioni delle organizzazioni agricole, in particolare degli operatori delle piccole aziende agricole a conduzione familiare, relativamente all'abbruciamento dei residui vegetali, con il decreto Legge n. 91/2014, pubblicato GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014 ed in vigore dal giorno successivo, ha provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.L.vo 152/06, 2 quale riserva di legge statale (trattandosi di fattispecie penale), affinché i Comuni possano con proprie ordinanze individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana.

Considerato che, secondo le nuove disposizioni di cui all'art.14, comma 8, lett.b del DL 91/2014, le pene previste dagli art. 256 e 256 bis del D.lgs 152/2006 “ non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale e' consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di

massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.».

Vista la legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, recente “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”;

Visto il Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla predetta legge regionale;

Vista la Deliberazione n. 1935 del 23 maggio 2003 con la quale sono state approvate modificazioni agli artt. 6, e 8 del Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla predetta legge regionale;

Visto il DPGR del 1 agosto 2013 n. 167 recante Rettifica al Decreto di massima pericolosità anno 2013 del 18 luglio 2013 n. 157 che ai punti 1 , 2, 4, 5 testualmente prevede : 1) “Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei boschi, come individuati dall’art 14 della presente legge, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri” 2) “Nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre è vietato a chiunque accendere fuochi nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri;” 4) “Nel restante periodo dell’anno è vietato accendere fuochi nei boschi di cui in precedenza e per una distanza da essi inferiore a 50 metri e nei pascoli.” 5) “In altre zone la bruciatura delle ristoppie e di altri residui vegetali, salvo quanto previsto dall’art 25 della L. R. n. 8 del 10 / 04/1996, è permesso quando la distanza dei boschi è superiore a 50 metri purché il terreno su cui l’abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5, la pratica è comunque vietata in presenza di vento.”;

Dato atto che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali può creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il

trascinamento degli stessi nelle scoline e poi nei corsi d’acqua provocando ostruzioni e 3 diminuzioni delle capacità di deflusso con conseguenze sull’assetto idrogeologico del territorio;

Ritenuto opportuno permettere la ripulitura delle aree agricole e consentire e disciplinare, su tutto il territorio del Comune di Montemarano, la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco;

Considerato che da parte della Regione Campania non è stato ancora dichiarato, per l’anno in corso, lo stato di massimo rischio per gli incendi boschivi;

Visto Il D.lgs 152/2006 ed in particolare gli artt. 256 e 256 bis;

Visto l’art.14, comma 8, lett.b del D.L. 91/2014;

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.4 del 30-06-2014 COMUNE DI MONTEMARANO

Visto Il D.lgs 267/2000;

ORDINA

Su tutto il territorio del Comune di Montemarano è consentita la combustione del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:

La combustione del materiale agricolo dovrà avvenire, nelle aree non comprese nel perimetro del centro urbano, in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, nella seguente fascia giornaliera: dal sorgere del sole e fino alle ore 10.00 dalle ore 17.00 fino al tramonto del sole, ad ogni buon modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi e molestie a terzi;

Durante tutte le fasi dell'attività, e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ad altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme; in tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;

La bruciatura delle ristoppie e di altro materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco è permesso quando la distanza dei boschi è superiore a 50 metri purchè il terreno su cui l'abbruciamento si effettua, venga preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata della larghezza minima di metri 5;

Nei boschi, e per una distanza da essi inferiore a 100 metri, la bruciatura del materiale agricolo vegetale è vietato nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre;

Nei pascoli, cioè nelle aree i cui soprassuoli sono rivestiti da cotico erboso permanente anche se sottoposto a rottura ad intervalli superiori ai 10 anni e anche se interessati dalla presenza di piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai

20 metri, la bruciatura del materiale agricolo vegetale è vietata nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre;

La combustione di materiali o sostanze diverse dal materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco è sempre vietata;

L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative, qualora non sia prevista una specifica sanzione verrà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 applicata la sanzione pecuniaria mediante pagamento da euro 25,00 a 500,00 con introito dei proventi da parte del Comune.

DISPONE

Ordinanza ORDINANZA SINDACALE n.4 del 30-06-2014 COMUNE DI MONTEMARANO

che la presente ordinanza:

- ❖ sia comunicata ai competenti comandi della Locale Polizia Municipale, Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e Corpo Forestale dello Stato;
- ❖ sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché affissa in formato sintetico per le strade cittadine;
- ❖ per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate sia esposta all'Albo pretorio del Comune, trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio e pubblicizzata sul portale informativo dell'Ente, per la più ampia diffusione possibile.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo nei termini di legge.

30 giugno 2014

Il Sindaco
Dott. Beniamino Palmieri

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMIERI BENIAMINO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PALMIERI BENIAMINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-07-2014 al 17-07-2014
Lì 02-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GALLO FAUSTO

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PALMIERI BENIAMINO